



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
7^a legislatura

Presidente
V. Presidente
Assessori

Giancarlo
Fabio
Sante
Renato
Giancarlo
Marialuisa
Marino
Massimo
Raffaele
Antonio
Floriano
Ermanno
Raffaele

Galan
Gava
Bressan
Chisso
Conta
Coppola
Finozzi
Giorgetti
Grazia
Padoin
Pra
Serrajotto
Zanon

Deliberazione della Giunta

n. **908** del **18 MAR. 2005**

Segretario

Antonio

Menetto

OGGETTO: Legge 28 dicembre 1995 n. 549.
Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, art. 39.
DGR n. 3918 del 30.12.2002 così come
rettificata con DGR n. 1883 del 24.07.2003
**Integrazione al metodo di calcolo della
percentuale di RD relativamente agli aspetti
connessi con i flussi Turistici.**

L'Assessore alle Politiche per l'Ambiente e per la Mobilità, Renato Chisso, riferisce quanto segue.

La Legge 28 dicembre 1995 n. 549, istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 1996, un tributo per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, così come definiti e disciplinati dall'art. 2 del D. P. R. 10 settembre 1992, n. 915, con le modalità di cui alla medesima disposizione normativa.

Prevede inoltre che il tributo sia dovuto alle Regioni e che il 20 per cento dello stesso, al netto della quota spettante alle Province, debba affluire in un apposito fondo della Regione per iniziative che favoriscano, tra l'altro, la minore produzione di rifiuti nonché le attività di recupero di materie prime e di energia.

Nel pieno rispetto di quanto sancito dalla norma, la Regione Veneto ha provveduto ad adottare uno strumento che ne esplicitasse i contenuti inserendo nella legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, un apposito articolo, il 39, che definisce le modalità di quantificazione dell'ammontare del tributo in parola.

In particolare i criteri adottati nel succitato articolo tengono conto sia della tipologia del rifiuto conferito in discarica relativamente all'aspetto impattante sull'ambiente sia dei risultati ottenuti a livello comunale nel campo della differenziazione mediante l'applicazione di riduzioni proporzionali.

Riguardo quest'ultimo aspetto va sottolineato che le riduzioni sul tributo dovuto per lo smaltimento dei rifiuti in discarica vengono applicate in base al metodo stabilito dalla Giunta Regionale con DGR n. 3918 del 30.12.2002 così come rettificato con DGR n. 1883 del 24.07.2003 nonché previa certificazione annuale resa dall'Osservatorio regionale sui rifiuti così come stabilito dal comma 5 del succitato art. 39.

Non va tuttavia sottaciuta la particolare situazione in cui versano alcuni Comuni del territorio regionale che, periodicamente, si trovano nella necessità di fronteggiare una produzione di rifiuti straordinaria dovuta ad una presenza turistica particolarmente concentrata in alcuni mesi dell'anno.

Per una questione di equità e coerenza appare pertanto opportuno motivatamente integrare le modalità di calcolo della raccolta differenziata già previste dalla Giunta Regionale con le succitate delibere tenendo in debita considerazione una serie di elementi che, oggettivamente, risultano determinanti al fine della corretta individuazione delle percentuali di raccolta differenziata nei comuni elencati nell'ALLEGATO A del presente provvedimento.

Mod. B - copia

Tutto ciò premesso, in base alle informazioni acquisite finora e a fronte degli sforzi compiuti dalla Regione Veneto nel tentativo di rendere quanto più possibile aderente l'individuazione di un tributo in funzione della reale produzione registrata, si è ritenuto di implementare il già richiamato metodo di calcolo, secondo criteri di seguito descritti che tengono conto dell'incidenza turistica sulla produzione dei rifiuti registrata in Comuni con un'alta percentuale di presenze turistiche.

D'altra parte computare - secondo il metodo contenuta nella DGR n. 3918 del 30.12.2002 così come rettificata dalla DGR n. 1883 del 24.07.2003 per il calcolo della percentuale di RD - il quantitativo dei RU prodotti dalle utenze turistiche e raccolti necessariamente in modo indifferenziato comporta una drastica riduzione della percentuale di RD effettivamente attuata da parte dell'utenza residenziale.

Si ritiene pertanto opportuno fornire criteri finalizzati alla correzione dei dati di produzione pro - capite per i Comuni interessati in modo da tener conto dei quantitativi "turistici" fisiologicamente non risultanti nel circuito della Raccolta Differenziata.

È stato quindi elaborato dagli Uffici della Direzione Tutela dell'Ambiente in collaborazione con L'Osservatorio regionale sui rifiuti di Castelfranco, un modello che tiene conto dei seguenti parametri.

1. individuazione di una soglia limite relativamente alla produzione media pro - capite giornaliera di Rifiuti Urbani, che permetta di escludere le realtà comunali con valori ritenuti poco significativi in termini di incidenza del flusso turistico. Tale soglia viene individuata pari alla produzione media regionale incrementata precauzionalmente di un 50%. (Prod. Proc. giorn. 1,30 + (50%)= 1,95 Kg/g ab.)
2. Numero di abitanti residenti nel Comune (colonna 3 - tab.1);
3. Produzione totale annua registrata nel Comune (colonna 4 - tab.1);
4. Quantitativo di RU avviato dal Comune a raccolta differenziata (colonna 5 - tab.1);
5. Percentuale di raccolta differenziata raggiunta a livello comunale (colonna 6 - tab.1);

I parametri poc'anzi descritti vengono quindi elaborati all'interno di una procedura così articolata:

- a. prendendo a riferimento la produzione pro - capite giornaliera a livello provinciale la si incrementa del 25% e la si rapporta alla popolazione residente nelle singole realtà comunali (colonna 8 - tab.1);
- b. il valore ottenuto con la procedura di cui al precedente punto viene quindi rapportato con il quantitativo di RU avviato dal Comune a raccolta differenziata e si ottiene la nuova percentuale di RD che teoricamente si registrerebbe in assenza di incidenze turistiche (colonna 9 - tab.1)

Applicando quanto enunciato ed utilizzando i dati finora disponibili dell'anno 2003, risulta che, i Comuni con percentuali di RD falsate da fenomeni turistici sono quelli indicati con un asterisco nell'ultima colonna della tabella riportata nell'ALLEGATO A del presente provvedimento.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 della L.R. 3/2000 nonché dalla DGR n. 3918 del 30.12.2002 così come rettificata dalla DGR n. 1883 del 24.07.2003 competerà all'Osservatorio regionale sui rifiuti, nell'ambito della certificazione di cui al comma 5 del medesimo art. 39, attribuire mediante il metodo poc'anzi descritto la corretta percentuale di raccolta differenziata ai Comuni oggetto della presente delibera fermo restando che l'applicazione delle riduzioni, alla stregua di quanto già esplicitato nelle precedenti DDGGRR, potrà decorrere dal mese successivo alla data di pubblicazione della deliberazione attestante l'avvenuta certificazione dell'Osservatorio regionale.

Per quanto sopra esposto, l'Assessore alle Politiche per l'Ambiente e per la Mobilità, Renato Chisso, propone l'approvazione del Presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, Assessore Renato Chisso, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2[^] comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

VISTA la L. 28.12.1995 n. 549 (Legge finanziaria 1996);

VISTA la L.R. 21.01.2000 n. 3;

VISTA la DGR n. 3918 del 30.12.2002 così come rettificata dalla DGR n. 1883 del 24.07.2003;

VISTA la DGR. n. 3017 del 0.10.2004.

DELIBERA

1. Di approvare il metodo descritto in premessa demandando all'Osservatorio regionale sui rifiuti, nell'ambito della certificazione di cui al comma 5 dell'art. 39, L.R. 3/2000, l'attribuzione della percentuale di RD corretta sulla base dei criteri enunciati.
2. Di stabilire che, l'ALLEGATO A alla presente Deliberazione fa parte integrante della stessa.
3. Di stabilire che le percentuali di RD corrette secondo le modalità espresse in premessa diventino operative dal primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione sul BUR del provvedimento attestante l'avvenuta certificazione delle percentuali di raccolta differenziata da parte dell'Osservatorio regionale sui rifiuti e il Compostaggio;
4. Di notificare il presente provvedimento ai Comuni interessati, alle Province e all'Osservatorio regionale sui rifiuti e di pubblicare il medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Sottoposto a votazione, il presente provvedimento viene approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
- Dott. Antonio Menetto -

IL PRESIDENTE
- On. Dott. Giancarlo Galan -

ALLEGATO - TABELLA 1

| PR. | COMUNE | AB. n. | PROD. TOT. ANNUA tonn. | RACCOLTA DIFFER. ANNUA tonn. | RD % | PROD. PROCAP. Kg/g AB | SOGLIA PROD. PROCAPITE (SU BASE MEDIA PROV.) Kg/g AB | NUOVA PROD. TOTALE RIFIUTI tonn. | NUOVA % RD | CLASSE |
|-----|------------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------------------|---|--|---------------|---|
| | | A | B | C | $D = C/B$ | $E = B/A/1000 \times 365$ | $F = \text{PROD. MED. PR.} + 50\%$ | $G = F \times A \times 365$ | $H = C/G$ | classe 1 = RD < 35% classe 2 = RD 35-50 % classe 3 = RD > 50% |
| VE | SAN MICHELE AL TAGL. | 11.730 | 21.068 | 8.322 | 39,50 | 4,92 | 2,13 | 9.119 | 91,26 | da classe 2 a classe 3* |
| VE | IESOLO | 23.067 | 34.101 | 8.115 | 23,80 | 4,05 | 2,13 | 17.933 | 45,25 | da classe 1 a classe 2* |
| VE | CAORLE | 11.731 | 15.621 | 3.625 | 23,21 | 3,65 | 2,13 | 9.120 | 39,75 | da classe 1 a classe 2* |
| VE | CAVALLINO TREPORTI | 11.912 | 13.894 | 4.824 | 34,72 | 3,20 | 2,13 | 9.261 | 52,09 | da classe 1 a classe 3* |
| VR | BARDOLINO | 6.358 | 7.221 | 3.356 | 46,47 | 3,11 | 1,59 | 3.690 | 90,95 | da classe 2 a classe 3* |
| VR | LAZISE | 6.093 | 6.475 | 1.229 | 18,98 | 2,91 | 1,59 | 3.536 | 34,76 | rimane classe 1 |
| VR | FERRARA DI MONTE BALDO | 214 | 226 | 10 | 4,42 | 2,90 | 1,59 | 124 | 8,05 | rimane classe 1 |
| VR | GARDA | 3.665 | 3.794 | 841 | 22,17 | 2,84 | 1,59 | 2.127 | 39,54 | da classe 1 a classe 2* |
| BL | CORTINA D'AMPEZZO | 5.954 | 6.071 | 3.277 | 53,97 | 2,79 | 1,55 | 3.368 | 97,28 | rimane classe 3 |
| VR | MALCESINE | 3.848 | 3.840 | 1.639 | 42,68 | 2,73 | 1,59 | 2.233 | 73,39 | da classe 2 a classe 3* |
| RO | ROSOLINA | 6.144 | 5.679 | 405 | 7,13 | 2,53 | 1,42 | 3.184 | 12,72 | rimane classe 1 |
| VR | TORRI DEL BENACO | 2.681 | 2.366 | 743 | 31,40 | 2,42 | 1,59 | 1.556 | 47,75 | da classe 1 a classe 2* |
| VI | TONEZZA DEL CIMONE | 605 | 517 | 80 | 15,49 | 2,34 | 1,41 | 311 | 25,69 | rimane classe 1 |
| VR | PESCHIERA DEL GARDA | 8.829 | 7.536 | 1.998 | 26,51 | 2,34 | 1,59 | 5.124 | 38,99 | da classe 1 a classe 2* |
| VR | AFFI | 2.017 | 1.682 | 657 | 39,06 | 2,28 | 1,59 | 1.171 | 56,13 | da classe 2 a classe 3* |
| BL | LONGARONE | 4.119 | 3.241 | 1.273 | 39,28 | 2,16 | 1,55 | 2.330 | 54,63 | da classe 2 a classe 3* |
| VR | SAN ZENO DI MONTAGNA | 1.262 | 979 | 288 | 29,43 | 2,12 | 1,59 | 732 | 39,32 | da classe 1 a classe 2* |
| PD | ABANO TERME | 18.206 | 13.799 | 6.017 | 43,60 | 2,08 | 1,46 | 9.702 | 62,02 | da classe 2 a classe 3* |
| BL | SAPPADA | 1.355 | 1.012 | 187 | 18,48 | 2,05 | 1,55 | 767 | 24,39 | rimane classe 1 |
| VI | GALLIO | 2.378 | 1.774 | 94 | 5,30 | 2,04 | 1,41 | 1.224 | 7,68 | rimane classe 1 |
| BL | SELVA DI CADORE | 563 | 416 | 114 | 27,37 | 2,03 | 1,55 | 319 | 35,79 | da classe 1 a classe 2* |
| VR | BRENZONE | 2.403 | 1.754 | 613 | 34,94 | 2,00 | 1,59 | 1.395 | 43,96 | da classe 1 a classe 2* |
| VI | ROANA | 3.889 | 2.789 | 393 | 14,09 | 1,96 | 1,41 | 2.001 | 19,64 | rimane classe 1 |

Mod. B - copia